

SPECIFICHE GENERALI PER L'AGEVOLAZIONE FISCALE DEI SERRAMENTI

Le condizioni generali necessarie per l'agevolazione fiscale relativa alla "sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari" sono le seguenti:

- 1) l'intervento agevolato deve essere relativo solamente a finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato dell'unità immobiliare verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- 2) l'unità immobiliare deve essere dotata di impianto di riscaldamento e questo essere presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento;
- 3) l'unità immobiliare in oggetto deve essere esistente e l'intervento non deve riguardare nuovi edifici o porzioni in ampliamento;
- 4) se l'intervento è sostenuto da un cliente non privato (ditta o altro ente) può essere detraibile solo se l'unità immobiliare in oggetto è un bene strumentale e in nessun caso può essere agevolabile una sostituzione d'infissi su un bene merce;
- 5) la superficie dei singoli fori murari sui quali si è effettuata la sostituzione di finestre comprensive di infissi deve essere rimasta, in seguito all'intervento, invariata o inferiore rispetto alla condizione precedente; la posizione dei singoli fori murari sui quali si è effettuata la sostituzione di finestre comprensive di infissi deve essere rimasta, in seguito all'intervento, invariata rispetto alla condizione precedente o leggermente modificata unicamente per motivazioni tecniche relative all'installazione;
- 6) l'agevolazione richiesta per le spese sostenute non deve essere cumulata con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi (es. agevolazione 36%);
- 7) le spese per le quali si richiede l'agevolazione riguardano unicamente interventi di miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti e dei componenti vetrati tramite la fornitura e posa in opera di nuove finestre comprensive di infissi (ed eventualmente delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore o che risultano strutturalmente accorpate al manufatto: oscuri e/o persiane e cassonetti integrati con gli infissi). Per accessori non agevolabili sono necessarie, anche per il medesimo soggetto, fatturazioni separate per la suddivisione delle relative spese;
- 8) gli interventi agevolabili sono quelli di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari. Nel caso di unità di natura particolare (es. complessi artigianali, industriali, commerciali, ecc.) oppure nel caso di interventi agevolabili multipli (es. ristrutturazioni con sostituzione caldaia, rifodere murarie o installazione pannelli solari) è necessaria da parte del tecnico la redazione di una pratica certificativa suppletiva;
- 9) escluse le persone giuridiche, per tutti i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione è necessario effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento ("*Intervento ai sensi della L. 296/06 e s.m.i.*"), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA della/e ditta/e a favore della/e quale/i il bonifico è effettuato;
- 10) per tutti i soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione è necessario conservare ed esibire previa richiesta degli uffici finanziari: le certificazioni dei valori termici degli infissi e dei relativi componenti, la scheda informativa e relativa ricevuta informatica dell'invio all'ENEA (effettuato non oltre 90 giorni dalla data di completamento dei lavori), le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi ed, escluse le persone giuridiche, la ricevuta del bonifico

bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento; inoltre per spese sostenute dal 2009 in poi relative ad interventi a ponte d'anno 2009/2010, è necessario l'invio di una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate attraverso specifico modulo entro il 31 Marzo 2010: questo nuovo onere aggiuntivo compete al cliente o al relativo assistente fiscale e non rientra nelle competenze del servizio offerto;

- 11) dal 2009 non è più possibile portare in agevolazione il portoncino d'ingresso se non vetrato ed equiparabile alla tipologia di porta-finestra;
- 12) per poter rientrare nei limiti di trasmittanza termica previsti per l'agevolazione, sono ammesse solo sostituzioni di infissi esistenti con nuovi infissi dotati di vetrocamera dalle alte prestazioni termiche (es. in zona climatica E o F, solo vetro a bassa emissione);
- 13) l'importo massimo agevolabile per la sostituzione di infissi, se non vi sono altri interventi sull'involucro edilizio (es. rifodere murarie) è di 60.000€ di detrazione su di una spesa per i lavori di 109.000€. E' inoltre preferibile non utilizzare, ai fini dell'agevolazione, l'utilizzo di formule di pagamento diverse da quella diretta tra cliente e ditta (es. contratti di leasing o finanziarie); in caso contrario, la ditta responsabile del finanziamento dovrà emettere il pagamento via bonifico a nome del cliente e non a nome proprio e l'importo agevolabile sarà quello effettivamente corrisposto (da bonifico) e non quello relativo al contratto con la finanziaria. Non è in ogni caso concesso il pagamento attraverso formula di leasing.
- 14) è necessario, ai fini dell'agevolazione, che i nuovi serramenti installati rispettino i limiti di trasmittanza termica previsti per gli infissi e che al cliente venga fornita una certificazione/dichiarazione dei valori di trasmittanza termica di ogni infisso installato specificandone le relative dimensioni, corredata dalle certificazioni dei produttori dei singoli componenti (vetro e telaio) rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto;
- 15) il soggetto che usufruisce dell'agevolazione deve avere una delle seguenti caratteristiche: possessore, locatario o comodatario dell'unità immobiliare, oppure parente fino al 3° grado o affine fino al 2° se residente nell'unità stessa; l'agevolazione può inoltre essere estesa a più soggetti se indicati come intestatari nelle fatture dei lavori d'intervento: in tal caso il pagamento dovrà essere sostenuto con bonifici separati pari agli importi sostenuti dai singoli clienti. Se il soggetto è una persona giuridica, l'agevolazione non comprenderà l'importo dell'IVA, ma le spese dell'intervento saranno anche deducibili come spese sostenute dalla ditta. Dal 2009 la ripartizione della detrazione è obbligatoriamente in un numero di cinque quote annuali di pari importo.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 comma 345/349 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

Art. 1 comma 20/24 Legge n. 244 del 24 dicembre 2007

Circolare Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 Maggio 2007

**D.M. 19 febbraio 2007 modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con
D.M. 7 aprile 2008 ("Decreto edifici")**

D.M. 11 Marzo 2008

Art. 29 D.L.185/08 ("Decreto anticrisi") così come modificato dalla L.2 del 28.01.09

PROCEDURA PER RICHIESTA PRATICA DI AGEVOLAZIONE FISCALE

- 1) Verifica della possibilità effettiva del cliente di aderire all'agevolazione in base a:
 - Caratteristiche normative (vedi specifiche generali)
 - IRPEF / IRES di riferimento del cliente, tenuto conto che dal 2009 la detrazione è suddivisa in 5 rate uguali per 5 anni obbligatori e che è estendibile a più soggetti;
- 2) Compilazione della “*dichiarazione per agevolazione fiscale 55%*” sottoscritta dal/dai cliente/i interessato in sede di contratto per l'installazione dei nuovi serramenti.

Nel caso di superficie utile dell'unità immobiliare NON conosciuta e/o dichiarata:

- allegare copia di una valida planimetria quotata dell'unità

Nel caso di sostituzione di serramenti su fori modificati rispetto ad una situazione preesistente (es. ristrutturazioni o pratiche D.I.A. per modifiche prospettiche):

- allegare copia di una valida planimetria quotata dell'unità comprensiva delle dimensioni dei fori dello stato antecedente l'intervento e di quello successivo

N.B.

Solo in quest'ultimo caso si richiede l'invio preventivo della dichiarazione e delle planimetrie via fax/mail ad ENERGEA per l'analisi dei serramenti prima dell'emissione della fattura.

- 3) Ritiro copia delle fatture e dei bonifici relativi all'intervento (compresi quelli di eventuali ditte esterne installatrici dei serramenti forniti e/o di eventuali professionisti che abbiano redatto una pratica edilizia unicamente per l'intervento di sostituzione dei serramenti)
- 4) Compilazione della “*dichiarazione di completamento lavori*” sottoscritta dal responsabile dei lavori (titolare dell'agenzia o rivenditore) nella quale viene indicata la data di collaudo finale dei lavori eseguiti.

N.B.

Se l'intervento è legato ad una pratica edilizia relativa unicamente all'intervento di sostituzione dei serramenti, tale data dovrà essere quella riportata nel collaudo finale relativo al fine lavori presentato al Comune dal professionista incaricato.

- 5) Inviare via posta raccomandata ad ENERGEA la seguente documentazione:
 - *dichiarazione per agevolazione fiscale 55%* sottoscritta dal/dai cliente/i
 - *dichiarazione di completamento lavori* sottoscritta dal responsabile dei lavori
 - eventuali planimetrie dell'unità immobiliare (vedi punto 2)
 - copia delle fatture e dei bonifici (comprese ditte esterne e/o professionisti)
 - copia *dichiarazione lavori non ultimati* firmata dal cliente (per lavori a ponte 2008/2009)

N.B.

L'invio della documentazione verrà eseguito attraverso posta raccomandata a:

ENERGEASERVIZI c/o Arch. Massimiliano Grosso

CASELLA POSTALE 19/BIS - 31056 Roncade (TV)

confermando contestualmente l'invio del materiale ed il riferimento del cliente:

- via fax al numero dedicato: 0422 1830892 oppure

- via mail all'indirizzo di posta dedicato: serramenti@energeaservizi.it

(tutta la modulistica è direttamente scaricabile in formato PDF alla pagina web:

www.energeaservizi.it/serramenti)

SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE ITER PRATICA DI AGEVOLAZIONE FISCALE

Entro 90 giorni o comunque entro le tempistiche richieste da normativa per la richiesta di agevolazione fiscale, ENERGEA provvederà a far pervenire via posta raccomandata ad ogni cliente segnalato:

- copia della pratica (allegato F del D.M. 19.02.2007 e s.m.i.);
- copia della ricevuta telematica dell'invio pratica all'E.N.E.A. ;
- *dichiarazione di completamento lavori* sottoscritta dal responsabile dell'intervento;
- *dichiarazione di certificazione energetica di prodotto* (ai sensi del D.M. 02.04.1998)
- *dichiarazione valori trasmittanze* (ai sensi dell' Art. 7 del D.M. 19.02.2007 e s.m.i.)
(calcolo dei valori originali di trasmittanza termica dei serramenti sostituiti e riepilogo della stima dei valori di trasmittanza termica dei nuovi serramenti indicati in fattura);

N.B.

Unicamente nel caso di sostituzione di serramenti su fori modificati rispetto ad una situazione preesistente, ENERGEA provvederà preventivamente alla verifica dell'agevolabilità dell'intervento e/o dei singoli infissi ed alla segnalazione di eventuali specifiche necessarie alla ditta per la fatturazione nei confronti del cliente.

Il cliente dovrà poi conservare tale documentazione, accompagnata dagli originali delle fatture e dei bonifici effettuati per i pagamenti (solo nel caso di persone fisiche), per la presentazione della richiesta di agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'intervento e a fronte di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A pratica ultimata, il cliente sarà dunque in possesso della seguente documentazione:

- copia della pratica (allegato F del D.M. 19.02.2007 e s.m.i.);
- copia della ricevuta telematica dell'invio pratica all'E.N.E.A. ;
- *dichiarazione di completamento lavori* sottoscritta dal responsabile dell'intervento;
- *dichiarazione di certificazione energetica di prodotto* (ai sensi del D.M. 02.04.1998)
- *dichiarazione valori trasmittanze* (ai sensi dell' Art. 7 del D.M. 19.02.2007 e s.m.i.) ;
- fatture e bonifici di pagamento nei confronti della ditta fornitrice dei nuovi serramenti, eventuali ditte installatrici esterne ed eventuali professionisti responsabili di pratiche edilizie relative unicamente all'intervento eseguito.

N.B.

Come già indicato, oltre a tale documentazione, solo per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009 relative ad interventi a ponte d'anno (2009/2010) il cliente o il relativo assistente fiscale, dovrà inviare un modulo di comunicazione telematico all'Agenzia delle Entrate per il completamento della pratica entro il 31 marzo 2010: per informazioni sarà necessario rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale e/o consultare il sito dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

Per informazioni, assistenza tecnica:

Arch. Massimiliano Grosso
Responsabile

Cell. 329 2289534
31056, Roncade -TV -

Uffici ENERGEA

Tel. 0422 1830408

Fax 0422 1830892

Web www.energeaservizi.it

E-mail serramenti@energeaservizi.it